

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**  
**PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE RELATIVI AL**  
**“RIMBORSO SPESE MEDICHE”**

**PREMESSA**

L'assicurazione è stipulata dall'Università degli Studi di Roma Tre (ovvero dalla Cassa di Assistenza per conto dell'Associato Università degli Studi Roma Tre) a favore della totalità del personale contrattualizzato dell'Ateneo (vale a dire personale dirigente, personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, collaboratori esperti linguistici) e/o in forma volontaria dei relativi nuclei familiari, e/o dei docenti dell'Ateneo estensibile ai loro nuclei familiari e/o del personale in quiescenza, estensibile ai nuclei familiari.

Ciò premesso, la copertura si suddivide in:

- A) copertura base, come descritta nell'Allegato 1 al presente CSA – Schema di polizza, per tutto il personale contrattualizzato in servizio, a carico dell'Ateneo;
- B) copertura integrativa volontaria a carico del singolo dipendente contrattualizzato in servizio, che eventualmente voglia accedervi, per l'estensione delle prestazioni garantite ai componenti del proprio nucleo familiare;
- C) copertura volontaria a carico del docente dell'Ateneo interessato, alle medesime condizioni normative previste dalla copertura base in favore del personale contrattualizzato: A mero titolo informativo il numero dei docenti è di circa 800 unità.
- D) copertura integrativa volontaria a carico del singolo docente interessato, che eventualmente voglia accedervi, per l'estensione delle prestazioni garantite ai componenti del proprio nucleo familiare.
- E) copertura volontaria a carico dei dipendenti contrattualizzati e dei docenti in stato di quiescenza che ne facciano richiesta, sia nella forma base (A) che integrativa volontaria (B), per l'estensione delle prestazioni garantite ai componenti del proprio nucleo familiare.

La Società aggiudicataria si impegna a garantire la suddetta copertura “base” a fronte del pagamento, da parte dell'Ente, a tutto il personale contrattualizzato e le sopracitate coperture integrative, a fronte del pagamento, da parte degli interessati, di un premio pro-capite predeterminato, fisso e immutabile per l'intera durata dell'appalto, così definito:

- 1) Premio assicurativo annuale per la copertura base (A), valida esclusivamente per il solo personale contrattualizzato, pari al premio di aggiudicazione pro capite ed a carico dell'Ateneo;
- 2) Premio assicurativo annuale pari all'80% (ottanta pro cento) del premio di cui al precedente punto 1, per l'estensione volontaria da parte del dipendente ai componenti del proprio nucleo familiare delle prestazioni garantite; Il premio così definito deve coprire l'intero nucleo familiare, così come definito nelle “DEFINIZIONI” dell'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale, indipendentemente dal numero dei componenti dello stesso.
- 3) Premio assicurativo annuale per l'adesione volontaria da parte del solo docente in servizio alla copertura base (A), per un importo pari al premio di aggiudicazione pro-capite del personale contrattualizzato.
- 4) Premio assicurativo annuale pari all'80% (ottanta pro cento) del premio di cui al precedente punto 1, per l'estensione volontaria da parte del docente in servizio ai componenti del proprio nucleo familiare delle prestazioni garantite; Il premio così definito deve coprire l'intero nucleo familiare, così come definito nelle “DEFINIZIONI” dell'Allegato 1 al presente Capitolato Speciale, indipendentemente dal numero dei componenti dello stesso.

- 5) Premio assicurativo annuale per l'adesione volontaria, valida sia per il dipendente contrattualizzato che per il docente in quiescenza, eventualmente con estensione al proprio nucleo familiare, pari rispettivamente agli importi previsti ai precedenti punti 1 e 2, maggiorati del 30%.

La Società si impegna ad accettare le adesioni volontarie per tutte le ipotesi di copertura sopra indicate che vengano effettuate dagli interessati entro 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza, con effetto delle garanzie a far data dalla decorrenza medesima.

## **DESCRIZIONE DELL'APPALTO**

### **Art. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di Servizi assicurativi per il Contraente, per i rischi indicati nel successivo **art. 2 "Rischi da assicurare" del presente CSA.**

L'appalto dovrà essere eseguito nei termini e secondo le modalità e le condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito denominato "CSA"), e nello Schema di polizza ad esso allegato.

### **Art. 2) RISCHI DA ASSICURARE**

I rischi da assicurare sono specificati nello Schema di polizza per il "Rimborso Spese Mediche", allegato al presente CSA.

Non saranno prese in esame condizioni e/o prestazioni difformi da quelle previste dal presente CSA e nello Schema di polizza allegato

L'aggiudicatario dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto, avere la disponibilità di un Ente avente finalità assistenziale, iscritto all'anagrafe dei fondi sanitari di cui al Decreto Min. Salute del 31 marzo 2008 e 27 ottobre 2009 tenuta dal Ministero della Salute che, sulla base della normativa attualmente vigente e di quella che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, risulti idoneo, in riferimento alle attività e alle prestazioni oggetto del contratto medesimo, ai fini degli aspetti fiscali e contributivi di cui all'art. 51 del D.P.R. 917/1986. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di stipulare apposito accordo con l'Ente, di cui sopra, dove le prestazioni oggetto dell'assicurazione confluiranno. Le spese di adesione sono ricomprese nei premi pattuiti. L'Amministrazione appaltante si riserva, comunque, la facoltà di individuare un Ente di assistenza diverso da quello indicato dall'aggiudicatario.

### **Art. 3) DEPOSITO CAUZIONALE**

Prima della stipula del contratto, la Società deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'*art. 103 del D.Lgs. 50/2016*, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Contraente.

La cauzione dovrà essere costituita, a scelta del concorrente:

- **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale

o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore dell'Amministrazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- **in contanti**, con versamento presso UNICREDIT S.p.A. – Agenzia C – Via Ostiense, 105 – 00154 Roma. IBAN IT05T 02008 05165 000400014281;
- da **fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative (terze rispetto al concorrente)** che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'*art. 106 del D.Lgs. 385/1993*, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'*art. 161 del D.Lgs. 58/1998* e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante **fideiussione bancaria o assicurativa**, questa dovrà:

- a) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'*art. 18 del D.P.R. 445/2000*, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- b) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'*art. 1944 del Codice civile*, la rinuncia all'eccezione di cui all'*art. 1957, secondo comma, del Codice civile*, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

L'ammontare della garanzia sarà proporzionato al valore dell'appalto indicato all'**art. 6** del presente CSA, nelle misure di cui all'*art. 103 del D.Lgs. 50/2016*. Qualora la cauzione sia prestata mediante fideiussione la stessa dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui all'*art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016*.

La garanzia sarà pienamente svincolata solo a seguito del completo perfezionamento delle obbligazioni contrattuali, ivi compreso l'invio del rapporto semestrale di cui al seguente **art. 12**.

#### **Art. 4) DOCUMENTI CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Costituiscono parte integrante del Contratto che disciplina e regola il presente Appalto, anche qualora non vi fossero materialmente allegati, i seguenti documenti:

- Il presente CSA;
- Lo schema di polizza;
- L'offerta tecnica della Società;
- L'offerta economica della Società.

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel contratto e nei documenti che ne fanno parte integrante ai sensi del presente articolo, valgono le vigenti norme di legge.

#### **Art. 5) DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Appalto ha la durata di **trentasei mesi**, con decorrenza **dalle ore 24:00 del 28 febbraio 2017 e scadenza alle ore 24:00 del 28 febbraio 2020** e la relativa Polizza ha la medesima durata e scadenza, ove non diversamente espressamente previsto.

L'appalto e la relativa Polizza avranno cessazione alla loro naturale scadenza, senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.

È facoltà del Contraente, nei limiti di cui all'*art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016*, di affidare all'Aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi oggetto del presente appalto, per un periodo di ulteriori

dodici mesi. Ai sensi dell'*art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016*, l'Amministrazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione appaltante. In entrambi tali casi, la Società è tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore ed il relativo rateo di premio, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto entro **30 giorni** dall'inizio di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo. In entrambi tali casi, inoltre, qualora la Polizza preveda la regolazione del premio, la stessa avverrà successivamente al termine di ciascun periodo contrattuale aggiuntivo, con le modalità previste all'**art. 7**.

#### **Art. 6) AMMONTARE DEI PREMI E PAGAMENTI**

L'importo del premio di assicurazione a base di gara, per il periodo di durata della polizza, è fissato in **euro 630.000,00**, per ciascun anno, al netto delle imposte assicurative, rapportato al numero di **700 assicurati**, corrispondente ad un premio pro capite di euro 900,00 .

Il pagamento del premio avverrà in due rate semestrali anticipate, ferme restando l'efficacia e l'effetto della garanzia. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza entro sessanta giorni dall'emissione del relativo documento contabile.

Il versamento del premio da parte del Contraente è, in ogni caso, subordinato alla verifica del permanere in capo alla Società dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'*art. 80 del D.Lgs. 50/2016*, e dell'assenza di inadempienze contributive risultanti dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'*art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266*.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker di cui al successivo **art. 10** a mezzo raccomandata o fax o e-mail.

I premi da inoltrare alla Società e la relativa regolazione di cui al seguente **art. 7** saranno versati direttamente dal Contraente al Broker di cui al seguente **art. 10**, il quale provvederà alla loro immediata consegna . In ogni caso, il versamento del premio e ogni altra transazione derivante dal presente appalto dovranno essere effettuati in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento all'*art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n 136*.

Nella ipotesi che l'Università degli Studi Roma Tre intendesse far confluire le prestazioni, oggetto del presente contratto, all'interno della Cassa di Assistenza (fondo sanitario) iscritto all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al Decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 indicato dalla Società ed al quale l'Ateneo provvederà ad aderire, l'Ateneo stesso si impegna a rimettere alla Cassa di Assistenza (fondo sanitario) nei modi e nei termini sopraindicati, il relativo Contributo di assistenza, il cui importo unitario e complessivo è da intendersi equivalente a quello dei premi assicurativi.

#### **Art. 7) REGOLAZIONE DEI PREMI**

Il premio, o il Contributo di assistenza se vi sarà ricorso alla Cassa di Assistenza, sarà anticipato – in via provvisoria - sulla base degli importi offerti dalla Società, e sarà regolato – in via definitiva – alla fine del periodo annuo di assicurazione, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato, in base ai premi unitari offerti dalla Società.

Per le inclusioni avvenute nel corso del primo semestre del periodo annuo di assicurazione è dovuto il 100% del premio annuo; per le inclusioni avvenute nel corso del secondo semestre è dovuto il 60% del premio annuo.

In caso di esclusione di nuclei e/o persone in corso d'anno non verrà effettuato il rimborso di premio che, pertanto, si considera acquisito dalla Società.

A tale scopo, **entro 90 giorni dalla scadenza del periodo annuo di Assicurazione**, l'Ateneo s'impegna a comunicare per iscritto alla Società, per tramite del Broker di cui al successivo **art. 10** i dati consuntivi necessari alla regolazione dei premi. L'Ateneo è esonerato da tale comunicazione consuntiva qualora abbia già provveduto nel corso del periodo assicurativo a notificare le eventuali variazioni intervenute.

In ogni caso, la Società sarà tenuta ad emettere, **entro 60 giorni** dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato **entro 60 giorni dalla data di ricezione del documento** di regolazione correttamente emesso. Resta inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente **entro 30 giorni dalla data di emissione del documento** di regolazione, l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa, in quanto già versata all'Erario.

In relazione agli elementi presi come base per il conteggio dei premi, la Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Ateneo è tenuto a fornire eventuali chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se l'Ateneo non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine, non inferiore a **30 giorni**, trascorso il quale la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà, alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'Assicurazione sarà valida ed efficace per tutti gli elementi che, al momento del sinistro, sono inclusi nelle Categorie assicurate.

Nella ipotesi che l'Università degli Studi Roma Tre intendesse far confluire le prestazioni, oggetto del presente contratto, all'interno della Cassa di Assistenza (fondo sanitario) iscritto all'Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al Decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008 e del 27 ottobre 2009 indicato dalla Società ed al quale l'Ateneo provvederà ad aderire, le previsioni di cui sopra si intenderanno riferite nei confronti della Cassa di Assistenza (fondo sanitario).

#### **Art. 8) ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali Assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi.

#### **Art. 9) RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

Qualora l'assicurazione sia divisa per quote tra più imprese raggruppate o consorziate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, trova applicazione il comma 5 del citato articolo 48 e si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice civile; le imprese raggruppate o consorziate sono, pertanto, responsabili solidalmente nei confronti del Contraente e di eventuali subappaltatori.

Rimane fermo l'obbligo di indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, i nominativi di tutte le imprese raggruppate o consorziate ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, e le quote di partecipazione ai singoli rischi assicurati.

#### **Art. 10) GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente si è avvalso, per l'analisi dei rischi, nonché per la consulenza tecnica necessaria alla stesura del presente Capitolato Speciale d'Appalto, di una società di brokeraggio di propria scelta, i cui estremi saranno resi

noti a seguito dell'avvenuta aggiudicazione. Tale broker fornirà assistenza e consulenza nell'esecuzione e gestione amministrativa e tecnica delle conseguenti obbligazioni contrattuali.

L'opera del broker sarà remunerata dalla Società, in conformità agli usi riconosciuti del mercato nazionale ed internazionale, attraverso una provvigione **pari al 10%** dei premi imponibili di ogni contratto assicurativo oggetto del presente appalto.

**La remunerazione del broker** dovrà essere parte dell'aliquota dovuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta e **non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.**

Il premio assicurativo e la relativa regolazione da inoltrare alla Società saranno versati direttamente dal Contraente al broker incaricato, il quale provvederà alla loro immediata consegna, come precisato al precedente **art. 6**.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ateneo è tenuto saranno effettuate per il tramite del Broker al quale è assegnata la gestione delle polizze oggetto del presente appalto. La Società riconosce che le comunicazioni ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società stessa.

Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire, pena l'invalidità, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o fax.

#### **Art. 11) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI INTERMEDIAZIONE – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è fatto assoluto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità.

Il subappalto è ammesso nella misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del Contratto, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, è subappaltabile il servizio svolto dalla rete convenzionata con le annesse attività amministrative di prenotazione. **Non è ammesso il subappalto per le prestazioni assicurativo/assistenziali.** Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri della Società, che rimane unica e sola responsabile nei confronti del Contraente delle prestazioni subappaltate. La Società è responsabile dei danni che dovessero derivare al Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività subappaltate. Non verrà autorizzato l'affidamento in subappalto ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara per l'affidamento del presente appalto.

In caso di inadempimento agli obblighi o di violazione dei divieti di cui ai precedenti commi da parte della Società, il Contraente avrà il diritto di risolvere il contratto, ipso iure e ai sensi del successivo **art. 15**.

Il Contraente verificherà che, qualora la Società stipuli contratti di subappalto o sub-contratti, negli stessi sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la Società stessa e il subappaltatore o sub-contraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla *Legge 13 agosto 2010, n. 136*.

Nel caso in cui la Società, il subappaltatore o il subcontraente abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, gli stessi procederanno ad informare immediatamente l'Università e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Roma.

#### **Art. 12) RAPPORTO SEMESTRALE**

La Società si impegna ed obbliga a fornire, entro **30 giorni** dalla scadenza del periodo semestrale di assicurazione e mediante atto scritto, al Contraente per tramite del Broker, il dettaglio dei sinistri relativo a ciascuna polizza oggetto del presente appalto, così suddiviso:

- elencazione dei sinistri Denunciati;



- Cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dalla Società ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'**art. 6** siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifici per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale di cui al precedente **art. 3**, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, **entro 15 giorni** dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

#### **Art. 16) OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

La Società dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza. In particolare, pena la risoluzione ipso iure ai sensi dell'**art. 15**, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, la Società dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dal Contraente ed agli utenti, interni ed esterni, di quest'ultima, di cui vengano a conoscenza per ragioni di servizio;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento relativi ai servizi di cui al presente CSA;
- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la stessa Società sarà tenuta a risarcire al Contraente gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione del Servizio e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

#### **Art. 17) FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta.

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere effettuate e provate per iscritto.

#### **Art. 18) INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nel presente CSA e nella Polizza oggetto del presente appalto, nonché delle norme in essi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.



### **Art. 19) FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione della Polizza in esso ricompresa saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato.

### **Art. 20) SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione del contratto sono a carico della Società.  
Gli oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni sono a carico del Contraente.

### **Art. 21) TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nelle Polizze oggetto del presente appalto e degli obblighi che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti contrattuali.

### **Art. 22) ALLEGATI**

- Allegato 1 - Polizza di assicurazione Rimborso Spese mediche
- Allegato 2 - Dati statistici desunti dal precedente appalto.